

Corte di Cassazione, sez. Unite,
sentenza 12 dicembre 2012, n. 22782

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice de lavoro presso il Tribunale di Terni M.N.S., premesso di essere stato dipendente del Comune di Terni con qualifica dirigenziale ex primo livello e di trovarsi in quiescenza dal 1 ottobre 1999, e premesso altresì di aver svolto mansioni superiori (dirigenziali di secondo livello) dal 1 aprile 1997, chiedeva che, previo riconoscimento dello svolgimento delle suddette mansioni superiori, il Comune fosse condannato al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Con lo stesso ricorso il M. chiedeva altresì la riliquidazione del trattamento pensionistico.

Il giudice adito, dopo aver riconosciuto, con sentenze non definitive, la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande suddette, ivi compresa quella concernente il trattamento pensionistico, con sentenza definitiva, previo riconoscimento dello svolgimento, da parte del M., delle mansioni di dirigente di secondo livello dal 1 aprile 1997 al 1 ottobre 1999, condannava il Comune al pagamento, nei confronti del ricorrente, di una somma pari a Euro 20.242,18 oltre che al pagamento delle differenze derivanti dal ricalcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento pensionistico.

La Corte d'appello di Perugia, decidendo sul gravame proposto dal Comune di Terni, in riforma della sentenza impugnata dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per quanto riguarda la pretesa concernente i diritti maturati fino al 30 giugno 1998 e rigettava per il resto la domanda. In primo luogo la Corte territoriale escludeva la configurabilità di una ipotesi di permanenza della condotta illecita, con la conseguenza che, in applicazione del discrimine temporale del 1 luglio 1998, concernente il passaggio dalla giurisdizione amministrativa alla giurisdizione del giudice ordinario, doveva dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per le differenze retributive concernenti il periodo maturato fino al 30 giugno 1998. Invocava sul punto i principi più volte affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di ripartizione della giurisdizione. Nel merito, con

riferimento al periodo successivo alla data sopra indicata, riteneva infondata la domanda atteso che le mansioni svolte dal ricorrente (pacificamente inquadrato nella "funzione unica dirigenziale" introdotta dal c.c.n.l. 10 aprile 1996) rientravano all'interno della medesima qualifica. Osservava inoltre che il trattamento economico del ricorrente (nella componente ed.

accessoria, connotata da discrezionalità nei limiti contrattuali) era stato incrementato in relazione all'assunzione dei compiti più gravosi dallo stesso svolti quando si è trovato a dover sostituire il suo diretto superiore.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.N. S., affidato a quattro motivi. L'amministrazione comunale resiste con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 1, con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Deduce infatti la sussistenza della giurisdizione del suddetto giudice per tutto il periodo considerato dalla domanda.

Il ricorrente invoca sul punto la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, poi diventato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. Invoca il principio, fissato dall'art. 36 Cost., secondo cui alla qualità e quantità del lavoro svolto deve corrispondere una retribuzione adeguata anche quando le mansioni siano state acquisite irregolarmente. Deduce in particolare l'erroneità della statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che l'introduzione della qualifica unica dirigenziale avesse abolito le qualifiche di 1^a e 2^a livello e che,

conseguentemente, la direzione di un'unità organica e quella di un settore amministrativo riguardassero una mera articolazione all'interno della medesima qualifica.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e insufficienza della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha attribuito rilievo agli incrementi retributivi aggiuntivi percepiti dal ricorrente. Sottolinea che si trattava di emolumenti di connessi alle funzioni formalmente attribuite e non già a quelle svolte di fatto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme del c.c.n.l. della dirigenza degli enti locali dell'aprile 1996. Nel motivo viene in particolare dedotta la violazione degli artt. 34 e 35 del suddetto c.c.n.l. nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che l'unificazione delle due tipologie di dirigente in un'unica fascia aveva comportato la stessa retribuzione con differenziazione solo a livello di indennità di posizione. La normativa contrattuale sopra citata invece prevedeva una diversa retribuzione basata sulla provenienza dalle "fasce" precedentemente previste.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce dell'orientamento più recente espresso da queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8520), e che deve essere in questa sede pienamente, ribadito secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.69, comma 7, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione datrice di lavoro in ordine all'attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. Sostanzialmente nello stesso senso si era in precedenza pronunciata Cass. S.U. 19 aprile 2012 n. 6102, la quale ha evidenziato che la soluzione suddetta trova il proprio fondamento nei principi già espressi dalla stessa giurisprudenza di questa Corte in riferimento al valore della concentrazione della tutela giurisdizionale, nel segno della sua effettività, nel quadro del principio costituzionale del giusto processo e come "premessa di un più impegnativo corollario che è rappresentato

dal principio di tendenziale unicità della giurisdizione al fine di non rendere difficile la tutela dei diritti" (Cass., Sez. Un. 17 novembre 2011 n. 24078, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23731).

6. I principi sopra enunciati si attagliano perfettamente al caso in esame, nel quale, come evidenziato in narrativa, la domanda ha per oggetto differenze retributive ed ulteriori conseguenze giuridiche derivanti, secondo la tesi sviluppata in ricorso, dallo svolgimento di mansioni superiori (dirigenziali di secondo livello) da parte di un dipendente comunale (con qualifica dirigenziale di primo livello) per il periodo 1 aprile 1997 - 1 ottobre 1999. In sostanza, in base all'assunto del ricorrente, l'amministrazione datrice di lavoro avrebbe posto in essere un "inadempimento unitario" in ordine all'attribuzione del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte in un arco di tempo protrattosi oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998.

7. La sentenza impugnata non è coerente con i suddetti principi nella parte in cui ha negato la giurisdizione con riferimento a quella frazione della pretesa concernente il periodo precedente il 1 luglio 1998; ed infatti, in applicazione della giurisprudenza sopra ricordata, si deve ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'intera domanda.

8. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati e devono essere pertanto rigettati.

9. La Corte territoriale ha basato la propria decisione sul preliminare rilievo che le qualifiche di primo e secondo livello sono state abolite a seguito dell'introduzione della "qualifica unica dirigenziale" avvenuta col contratto collettivo del 10 aprile 1996 e che il suddetto c.c.n.l. aveva anche unificato il trattamento economico tabellare. Tale argomentazione deve considerarsi del tutto corretta in quanto basata sulla interpretazione letterale delle pertinenti norme collettive (cfr., in particolare, artt. 33 e 34 c.c.n.l.) dalle quali si evince: a) che la prima e seconda qualifica dirigenziale, alle quali fa riferimento il ricorrente, sono state abolite (all'art. 34 si parla di "ex prima qualifica dirigenziale" e di "ex seconda qualifica dirigenziale") a seguito dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo e che quindi non erano in vigore nell'arco di tempo nel quale il ricorrente assume di aver svolto mansioni superiori (1 aprile 1997 -1

ottobre 1999); b) che il nuovo contratto aveva introdotto la "qualifica unica dirigenziale" nell'ambito della quale aveva ricompreso entrambe le citate e preesistenti qualifiche dirigenziali unificando al contempo la struttura della retribuzione.

10. In questo contesto la Corte di merito, premesso che a citata normativa contrattuale prevedeva, oltre allo stipendio tabellare, una indennità di posizione che costituiva un trattamento economico accessorio variabile in relazione all'importanza dell'incarico dirigenziale, ha rilevato che la suddetta indennità non solo era stata regolarmente corrisposta al ricorrente, ma era anche stata periodicamente incrementata per l'intero periodo in considerazione (ciò si desume chiaramente dal riferimento all'anno 1997 relativamente al quale l'adeguamento fu stabilito retroattivamente con provvedimento del 1998). Tale conclusione, nella parte in cui è basata sugli elementi di prova forniti dalle parti, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto correttamente motivata. In proposito inconferente e pertanto inammissibile deve considerarsi il terzo motivo di ricorso in quanto basato sull'erronea affermazione che la motivazione della sentenza impugnata aveva fatto riferimento agli emolumenti riconnessi alle funzioni "formalmente attribuite". Ed infatti l'espressione suddetta (testualmente riportata nel motivo di ricorso, non si rinviene nella motivazione della sentenza suddetta concernente il profilo in esame.

11. Ciò premesso, non si pone un problema di applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 36 Cost., come adombrato nel secondo motivo di ricorso, per la decisiva ragione che, nel periodo in cui il ricorrente ha svolto le mansioni corrispondenti a quelle proprie della soppressa "seconda qualifica dirigenziale", egli è stato retribuito in base al trattamento economico previsto (in base alla disciplina contrattuale vigente) per le suddette mansioni, che erano ricomprese nell'ambito della qualifica unica dirigenziale nella quale era inquadrato. Del tutto inconferente appare inoltre l'argomentazione concernente l'applicabilità (in linea di principio) al pubblico impiego della disposizione di cui alla citata norma costituzionale, atteso che tale applicabilità, ripetutamente affermata da questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. (ordin.) 6 giugno 2011 n. 12193), non è stata affatto negata in linea di principio dalla Corte di merito la quale, in buona sostanza, si è limitata a rilevare la conformità del trattamento economico corrisposto al ricorrente

all'inquadramento allo stesso spettante in base alle mansioni svolte.

12. Anche il quarto motivo è privo di pregio. Non sussiste infatti alcuna violazione dell'art. 34 atteso che il comma 3 dello stesso articolo ha fissato, a decorrere dal 1 dicembre 1995, e salvo quanto previsto dal citato art. 35 (che ha carattere dichiaratamente transitorio), lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale. Nè giova al ricorrente invocare la norma di cui all'art. 35 del c.c.n.l. in esame atteso che essa si riferisce esclusivamente ai dirigenti precedentemente (e cioè prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. stesso) inquadrati nel secondo livello e che pertanto godevano già di un trattamento economico superiore. Essa non può riguardare l'odierno ricorrente che solo dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo de quo ha iniziato a svolgere mansioni analoghe a quelle svolte dagli ex dirigenti di secondo livello.

13. In definitiva, dichiarata, in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche per la parte della domanda relativa al periodo precedente il 30 giugno 1998, e considerato che, con riferimento a tale parte della domanda, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alla conclusione concernente l'infondatezza del petitum concernente il secondo periodo, deve ritenersi che sussistano i presupposti per decidere la causa ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 2, atteso che non occorrono, ai fini della decisione, ulteriori accertamenti di fatto.

All'accoglimento del primo motivo di ricorso ed alla conseguente cassazione della sentenza impugnata con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, consegue pertanto il rigetto dell'intera domanda come originariamente proposta.

14. In relazione all'esito della controversia ed in applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in dispositivo.

Tenuto conto dei principi fissati da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. 12 ottobre 2012 n. 17406), principi che devono essere in questa sede ribaditi, per la liquidazione delle spese processuali relative ai giudizi di merito deve farsi riferimento alle tariffe abrogate a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 271. Ed infatti, in base alla citata

sentenza, le abrogate tariffe trovano applicazione nelle ipotesi, che ricorre, nel caso di specie, con riferimento ai due giudizi di merito, in cui la prestazione professionale si sia completamente esaurita nel periodo della loro vigenza. Per il presente giudizio di cassazione devono invece applicarsi le nuove tariffe atteso che il compenso dalle stesse previsto, come chiarito dalla sentenza da ultimo citata, "evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata".

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alla domanda concernente il periodo precedente il 1 luglio 1998 e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dell'intero processo liquidate in Euro 800 per diritti e Euro 2500 per onorari quanto al primo grado, in Euro 300 per diritti e Euro 3000 per onorari quanto al grado di appello nonchè in Euro 200 per esborsi e Euro 4000 per compensi, oltre accessori di legge quanto al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2012